

## **COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 38/44/2012**

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso tempestivamente presentato, parte ricorrente chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento de qua per i motivi e le argomentazioni ivi riportati. Si è costituito in giudizio l'Ufficio con atto del 15 novembre 2010 opponendosi alla domanda di parte ricorrente e chiedendo la conferma del suo operato.

All'udienza del 3 febbraio 2012, effettuata la relazione, le parti presenti argomentavano come in atti, richiamandosi alle rispettive conclusioni. Al esito della discussione la Commissione riunitasi in camera di consiglio ha emesso la seguente decisione.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorso non può trovare accoglimento.

Infatti si constata nel caso che l'iscrizione a ruolo impugnata è avvenuta legittimamente in conformità alla normativa prevista in materia. Si precisa che nella cartella esattoriale de qua sono stati richiesti pagamenti d'imposta omessa e dovuta per indebita detrazione di perdite inesistenti. Quest'ultime infatti non hanno trovato riscontro nella dichiarazione della società partecipata, come si evince dalla documentazione versata in causa dalla amministrazione finanziaria (c.f.r. doc. in atti).

Gli omessi versamenti sono stati rilevati a seguito del controllo automatizzato previsto dal D.P.R. 600/1973 ex art. 36 bis, a titolo di IRPEF oltre addizionale regionale sempre per IRPRF per omessi/carenti versamenti. Lamenta nel caso parte ricorrente che l'iscrizione a ruolo contestata non è stata preceduta da comunicazione di alcun avviso bonario. Ebbene, rileva il Collegio che la normativa specifica in materia non prevede l'obbligo in capo all'Ufficio di comunicare il risultato della liquidazione sempre e comunque ma solo quando dal controllo automatizzato eseguito emerga un esito diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione presentata dal contribuente. E in ogni caso sicuramente non è prevista la sanzione della nullità. In particolare precisa il Collegio che la normativa richiamata da parte ricorrente (art. 6 dello Statuto dei diritti del contribuente - Legge 212/2000) trova applicazione solo nell'ipotesi in cui sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, ma non quando come nel caso l'iscrizione è avvenuta per accertati omessi versamenti.

In buona sostanza si rileva quindi che il c.d. "avviso bonario" ai sensi degli artt. 36 bis D.P.R. n. 600/73; 54 bis D.P.R. n. 633/72; art. 6 comma 5, L. 212/2000 non costituiva nel caso un adempimento obbligatorio per l'amministrazione.

A conforto di tale conclusione si ritiene per qui di aderire a un orientamento recente della Corte di Cassazione che con sentenza del 28 ottobre 2010, n. 22035, ha statuito quanto segue: "nell'ipotesi in cui, a seguito della liquidazione della dichiarazione presentata (art. 36 bis), l'Agenzia delle Entrate riscontri l'omesso versamento delle imposte dovute sulla base dei dati dichiarati dal contribuente, è legittima l'iscrizione a ruolo di tali somme non corrisposte in assenza della preventiva comunicazione d'irregolarità, che, in tal caso, non risulta obbligatoria". In conclusione il ricorso così come proposto è infondato e quindi non meritevole d'accoglimento.

Le spese seguono il principio ordinario della soccombenza. Vengono quindi poste a carico della ricorrente e liquidate come in dispositivo.

### **P.Q.M.**

La Commissione respinge il ricorso. Pone a carico della ricorrente le spese di lite che liquida in € 4.000,00 onnicomprensive.